

N. R.G. 2014/10232



TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI

I SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **10232/2014** promossa da:

██, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MURA SABRINA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine de ricorso introduttivo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato

ricorrente

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore – presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma

convenuto contumace

e

Pubblico Ministero

Il Giudice dott.ssa Grazia M. Bagella;
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 01/10/2015,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

CONCLUSIONI

Nell’interesse del ricorrente: di cui al ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 28 novembre 2014 ██, ha lamentato l’erroneità e la carenza di motivazione, anche per difetto di attività istruttoria, del provvedimento del 14.10.2014 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, facente capo al Ministero dell’Interno, aveva rigettato sia la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, sia quella finalizzata a ottenere la protezione sussidiaria, entrambe proposte ai sensi del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, ritenendo che non sussistessero neppure i presupposti per il riconoscimento del permesso per motivi umanitari.



A sostegno delle proprie istanze il ricorrente ha assunto di avere abbandonato il suo paese (egli è originario della Sierra Leone ma si è trasferito in Gambia in tenerissima età dopo la morte dei genitori) a causa della situazione di pericolo per la propria incolumità, determinata dalla sua omosessualità, vietata e severamente punita in diversi paesi dell'Africa fra cui, appunto il Gambia e la Sierra Leone.

Davanti alla Commissione il richiedente aveva esposto di essere originario della Sierra Leone, di avere perso i propri genitori da piccolo durante la guerra civile e di essere stato adottato dallo zio materno, con cui era scappato in Gambia; che qui aveva trovato accoglienza presso l'Imam della città di Barra Town, che era solito ospitare i profughi dei paesi vicini; che presso l'Imam aveva soggiornato per alcuni anni, unitamente ad altri giovani; che nel 2008 aveva intrapreso una relazione sentimentale con un altro giovane e che la storia era stata resa nota all'Imam; che nel 2009 i due ragazzi erano stati scoperti mentre consumavano un rapporto sessuale ed erano stati picchiati brutalmente, quindi denunciati al Consiglio islamico ed alla polizia locale, sicchè non era rimasta loro altra scelta che fuggire; che si erano quindi trasferiti in un villaggio vicino al confine con il Senegal dove avevano vissuto sino al 2012 con il suo compagno, finchè, nel mese di agosto, questi era stato arrestato e portato in carcere; che egli aveva dunque preso la decisione di scappare e che, dopo varie tappe, aveva raggiunto l'Italia; che solo qui e, in particolare, presso il Centro di accoglienza dove attualmente era ospitato, a Sassari, aveva potuto raccontare la sua esperienza, rivolgendosi anche ai volontari del Movimento Omosessuale Sardo, da cui aveva avuto sostegno e appoggio.

Comparso all'udienza, il richiedente ha confermato le circostanze riferite e dichiarato di non sapere più niente del suo compagno di un tempo; di avere un nuovo compagno sassarese di 24 anni con il quale frequentava la sede del Movimento Gay di Sassari. Ha prodotto varia documentazione (estratti della Nuova Sardegna e stampe dal sito web del Comune di Sassari) attestante la sua partecipazione al Movimento Omosessuale Sardo, come socio e attivista, impegnato in prima linea contro la violenza sessista e l'omofobia. Ha altresì prodotto attestazione



del Centro di accoglienza in ordine al ruolo di supporto svolto dall'odierno ricorrente al personale addetto alle pulizie.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica.

§§§

Deve ritenersi che il ricorrente rientri nel novero dei soggetti che possono beneficiare del riconoscimento dello *status* di rifugiato in base al D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, attuativo della direttiva 2004/83 CE, che ha disciplinato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale alla luce dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95).

In linea con la definizione data dalla Convenzione di Ginevra, l'art. 2 lett. e) individua il rifugiato come il *“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno”*.

Gli artt. 7 e 8 del medesimo d.lgs. definiscono gli atti e i motivi di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, stabilendo, tra l'altro, che devono essere sufficientemente gravi per natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica o di provvedimenti legislativi o giudiziari discriminatori.

Segnatamente, compete al giudice, e, ancor prima alla Commissione territoriale, di valutare tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione; la dichiarazione e la documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; la situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in



particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave; l'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese; l'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino. Qualora, invece, taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono assistiti da presunzione di veridicità se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Com'è noto, i principi che regolano l'onere della prova, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il D.Lgs n. 251 del 2007, nonché alla luce della giurisprudenza comunitaria, cosicché l'autorità amministrativa esaminatrice ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria.

Per altro verso, il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente e sull'adempimento dell'onere di provare la sussistenza del "*fumus persecutionis*" a suo danno nel paese d'origine, essendo, invece, tenuto a verificare la



condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza, mentre solo la riferibilità specifica al richiedente del “*fumus persecutionis*” può essere fondata anche su elementi di valutazione personale quali la credibilità delle dichiarazioni dell’interessato (Cass. Sez. 1, n. [26056](#) del 23/12/2010).

Tanto premesso, con riferimento al Gambia deve, in linea generale, osservarsi che il rapporto annuale 2013 dell’organizzazione non governativa Amnesty International descrive una situazione politico sociale di *grave violazione dei diritti umani imputabile alle autorità di governo in ragione di sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie, attacchi alla libertà di espressione, il tutto in un clima di impunità. Particolarmente a rischio risultano i membri della stampa, attivisti dei diritti umani, omosessuali e più in generale oppositori al regime a qualsiasi titolo, anche se soltanto percepiti tali.* Con particolare riferimento all’omosessualità la situazione è anche peggiorata nel 2014, a seguito delle posizioni assunte dall’attuale presidente, esternate anche in sedi internazionali deputate alla trattazione dei diritti umani. Sia in Sierra Leone che in Gambia l’omosessualità è repressa duramente, con persecuzioni e severe pene detentive: in Gambia è reato punito con la reclusione per un periodo fino a 14 anni (di recente è stato introdotto anche il reato di omosessualità aggravata, punito con l’ergastolo), in Sierra Leone sono parimenti previste pene elevate fino all’ergastolo.

Nel caso concreto deve affermarsi la sussistenza, dei presupposti per il riconoscimento, in favore del ricorrente, dello *status* di rifugiato. Non solo la narrazione dei fatti resa davanti alla Commissione, e successivamente davanti al Giudice, deve ritenersi coerente e credibile, anche alla luce delle recenti pronunce della CGUE, avuto riguardo alle risposte rese dal richiedente a fronte di domande pertinenti, non fondate su “stereotipi”, ma altresì risulta supportata da significativi elementi estrinseci di valutazione rappresentati dall’ampia documentazione menzionata nell’espositiva. In definitiva, deve ritenersi accertata, agli effetti dell’invocata tutela l’omosessualità del richiedente, e la sua, conseguente, concreta esposizione a rischio di persecuzione nei paesi di origine e provenienza.

Le spese devono essere compensate stante la contumacia della parte convenuta.



PER QUESTI MOTIVI

1. Accoglie il ricorso proposto da [REDACTED] nato in SIERRA LEONE il [REDACTED], accordando al medesimo lo status di rifugiato.

2. Spese compensate.

Cagliari, 23/10/2015

Il Giudice
dott. ssa Grazia M. Bagella

